



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, modificato dall'articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attività produttive e sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare:

- l'articolo 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia,
- l'articolo 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese,
- l'articolo 1, comma 107, in base al quale, con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

VISTO il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125, (di seguito la legge n.125/07) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, concernente il servizio di tutela, in relazione al quale l'approvvigionamento di energia elettrica continua ad essere effettuato da Acquirente unico;



VISTO il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1 gennaio 2004 la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarità delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;

VISTI il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2009, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2010 e direttive all'Acquirente unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2010 e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica del 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09;

VISTA la richiesta avanzata da Raetia Energie con nota del 2 novembre 2009 circa il rinnovo della riserva di capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera;

VISTA la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna Spa, in data 5 marzo 2010, con cui è stata riconosciuta a favore di Raetia Energie AG la riserva di capacità di transito bidirezionale pari a 150 MW di energia elettrica a valere sulla capacità di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011;

VISTO il *Memorandum of Understanding* in materia di integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede l'avvio di un progetto per l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso il meccanismo di *Market Coupling*, sottoscritto tra il Ministro dello sviluppo economico della Repubblica Italiana e il Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto 2010;



VISTA la nota della Repubblica di San Marino, Segreteria di Stato per il turismo, sport, programmazione economica e rapporti con la A.A.S.S. al Ministro dello sviluppo economico, del 4 ottobre 2010, con cui si richiede tra l'altro il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero nell'ambito dell' "Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino (RSM) e con il Governo italiano in materia di cooperazione economica" sottoscritto il 31 marzo 2009;

VISTA la lettera di Terna Spa del 18 ottobre 2010, prot. P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio 2010 è stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici gestori di rete delle regioni Centro-Sud Europa e Centro-Ovest Europa un Memorandum of Understanding per l'allocazione coordinata della capacità d'interconnessione transfrontaliera per mezzo della società Capacity Allocating Service Company for Central West Europe (di seguito: CASC-CWE);

VISTA la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot. 26246, alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacità massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;

VISTA la lettera della società Acquirente Unico Spa, del 30 novembre 2010, prot. AU/P20100001555, con cui è fornita la stima della domanda da soddisfare nel 2010 per i clienti del mercato tutelato rifornito;

VISTA la lettera di Terna Spa del 26 novembre 2010, prot. TE/P20100016388 con cui si comunicano i valori, al momento disponibili, delle capacità di trasporto in importazione ed esportazione per l'anno 2011 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, suscettibili di una revisione in aumento nel secondo semestre del 2011, e si rende noto che:

- la società sta finalizzando gli accordi con i gestori di rete confinanti per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'allocazione della capacità di trasporto;

- dal 10 novembre 2010 Terna è entrata a far parte della società CASC-CWE insieme agli altri gestori di rete delle regioni europee Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, di cui al Regolamento (CE) n.714/2009;



CONSIDERATO che la sopra citata lettera di Tema del 26 novembre 2010, consente di determinare, per l'anno 2011, i valori massimi delle capacità di importazione ed esportazione relativi alle diverse frontiere secondo la tabella seguente:

IMPORTAZIONI (MW)						
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Grecia	Totale
Inverno – diurno (feriale)	2650	4240	220	430	500	8040

ESPORTAZIONI (MW)						
	Francia	Svizzera	Austria	Slovenia	Grecia	Totale
Inverno – notturno (festivo)	1160	1910	100	180	500	3850

CONSIDERATO che tali valori comprendono l'incremento di capacità di interconnessione connesso all'entrata in esercizio delle due linee di interconnessione con la Svizzera, Mendrisio-Cagno e Tirano-Campocologno, esentate per un ammontare massimo complessivo di 350 MW, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi;

CONSIDERATO che il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è divenuto pienamente operativo e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita e offerte di acquisto di energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;

CONSIDERATO che :

- a) il citato decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente unico Spa l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel Spa anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, per l'approvvigionamento del mercato vincolato;
- b) i suddetti contratti pluriennali di importazione insistono sulla frontiera con la Svizzera;



- c) a partire dall'1 luglio 2007, la qualifica di cliente idoneo è estesa a tutti i clienti finali, che possono recedere dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica;

CONSIDERATO che per effetto della legge 3 agosto 2007, n. 125, i clienti domestici e le piccole imprese compresi, alla data del 1° luglio 2007, nell'ambito del mercato vincolato, qualora non esercitino il diritto di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero, rientrano nel mercato tutelato il cui approvvigionamento è effettuato da Acquirente unico in continuità con quanto avveniva per il suddetto mercato vincolato;

CONSIDERATO che a partire dal gennaio 2011 sulla frontiera italo-slovena sarà operativo il progetto per l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso un modello di *Market Coupling*, che consente l'allocatione congiunta mediante asta implicita dei diritti di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere e prelevare energia elettrica;

CONSIDERATO che a partire dal 1° aprile 2011 la gestione dell'allocatione esplicita della capacità annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è delegata da Terna alla società CASC-CWE, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, creato nell'ambito dell'integrazione dei mercati elettrici europei;

RITENUTO di applicare modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento n. 714/2009, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocatione congiunta della capacità di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;

RITENUTO opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;



RITENUTO opportuno prevedere per l'allocazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera italo-svizzera modalità omogenee con quelle adottate per i Paesi comunitari, fatta salva la possibilità di disporre riserve sulla capacità in importazione;

RITENUTO opportuno confermare le modalità adottate per l'anno 2010 per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;

RITENUTO necessario, in attesa dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 agosto 2003, n. 239, dare attuazione agli accordi assunti con la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano e pertanto confermare i valori della capacità di interconnessione riservati per il transito dell'energia elettrica loro destinata ai sensi dei richiamati accordi;

RITENUTO necessario ottemperare gli accordi assunti con lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto;

RITENUTO opportuno mantenere la riserva di transito per l'energia elettrica sottesa ai contratti di lungo termine nelle forme e per la quota fin qui garantita dalle autorità italiane sulla frontiera svizzera e adeguare il prezzo di cessione dell'energia elettrica sottesa a tali contratti per il primo trimestre del 2011 con modalità di aggiornamento definite da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in modo analogo a quelle adottate per l'anno 2010;

VISTO il parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico espresso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 3 dicembre 2010, PAS 32/10;

RITENUTO di dover definire con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato tutelato, stabilendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provveda all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;



DECRETA

Art. I

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 - **assegnazione** è l'attribuzione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
 - **assegnatario** è il soggetto titolare di un'assegnazione;
 - **assegnazione congiunta** è, per ciascuna frontiera elettrica, l'assegnazione effettuata congiuntamente dai gestori competenti;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - **capacità di trasporto** è la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuità di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o più Stati confinanti e l'Italia. La capacità di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonché ad un predefinito orizzonte temporale;
 - **clienti del mercato libero** sono i clienti idonei finali di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, che esercitano il diritto di cui al medesimo articolo 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai grossisti;
 - **contratti pluriennali** sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;
 - **diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT)** sono i diritti di utilizzo della capacità di trasporto annuale, mensile e giornaliera per l'importazione o l'esportazione di energia elettrica;
 - **frontiera elettrica** è l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o più reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
 - **frontiera meridionale** è la frontiera elettrica con la Grecia;



- **frontiere settentrionali** sono le frontiere elettriche con Francia, Austria, Svizzera, Slovenia;
- **gestore di rete** è un ente o una società incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
- **Terna** è la società Terna Rete Elettrica Nazionale Spa;
- **mercato elettrico** è il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- **proventi delle assegnazioni** sono i proventi derivanti dalle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla interconnessione;
- **quote di capacità di trasporto pre-assegnate** sono le quote di capacità di trasporto corrispondenti alle riserve per l'importazione, per il transito e per il reingresso di energia elettrica;
- **Stato confinante** è un qualunque Stato la cui rete di trasmissione è interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
- **Servizio di tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07.
- **Servizio di salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07.
- **zona di mercato** è l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto fissa le modalità e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2011, al fine di:
 - a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico Spa, ed esteri alla rete di interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;



- b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato;
- c) assicurare l'accesso a parità di condizioni, di imparzialità, e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione;
- d) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:

- a) la definizione delle quote di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;
- b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico Spa ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato;
- c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, di cui al comma 3.

3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorità adotta, sulla base delle finalità di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorità di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:

- a) l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle frontiere con Francia, Austria, Grecia, Slovenia e Svizzera è effettuata nell'ambito di procedure concorsuali condotte secondo modalità definite negli accordi stipulati tra Terna e i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'allocatione congiunta della capacità assegnabile, anche delegando la società partecipata CASC-CWE citata nelle premesse e, nel caso dell'assegnazione delle capacità giornaliere sulla frontiera con la Slovenia, anche attraverso il meccanismo di *Market Coupling*;
- b) i proventi delle procedure di cui alla lettera a), per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicità delle



forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.

4. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi attualmente in corso con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 3, salvo quanto previsto al comma 5, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.
5. I proventi delle assegnazioni congiunte sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacità di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3.
6. Terna promuove accordi con i gestori di rete dei Paesi interconnessi per l'utilizzo della capacità di trasporto nel breve periodo attraverso meccanismi di mercato, che tengono conto delle risultanze dei mercati, in modo tale da garantire l'uso efficiente della rete di interconnessione.

Art. 3

(Capacità di trasporto assegnabile su base annuale)

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dall'1 gennaio 2011 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna.
2. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dall'1 gennaio 2011 sulla frontiera elettrica con la Svizzera è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, al netto:



- a) della capacità relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di importazione di cui all'articolo 5;
 - b) della capacità relativa alla linea Tirano-Campocologno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n.290/MI/1/2007;
 - c) della capacità della linea Mendrisio - Cagno esentata dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto n.290/MI/2/2008;
 - d) della capacità riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:
 - di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla società Ractia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010;
 - delle riserve di cui all'articolo 4.
3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacità di trasporto garantita sulla rete.

Art. 4

(Assegnazione di capacità di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali)

1. L'Autorità disciplina le modalità con cui Terna, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, assegna per l'anno 2011 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce ai medesimi Stati quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione,



sono riconosciuti a ciascuno Stato nella misura massima di cui alle note ministeriali 30 novembre 2010 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. Terna assegna per l'anno 2011 alla Edison Spa la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 5

(Capacità di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia)

1. La quota di capacità di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione del contratto pluriennale sulla frontiera svizzera in cui ha sede la controparte estera titolare del contratto pluriennale, nella misura comunque non superiore a 600 MW, è riservata al titolare italiano dei contratti medesimi.



2. L'Acquirente Unico Spa ritira, purché in coerenza con la propria previsione di costi medi di approvvigionamento di energia elettrica per l'anno 2011, l'energia elettrica importata dal titolare italiano del contratto pluriennale a valere sull'intero anno 2011, come derivante dall'utilizzo della quota di capacità di cui al comma 1, alle medesime condizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2009 e al prezzo di 66,3 euro/MWh, salvo quanto previsto al comma 3, ed una volta adempiuti dallo stesso titolare tutti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti sulla capacità di trasporto sul territorio nazionale.
3. Il prezzo di cessione di cui al comma 2 è adeguato in corso d'anno dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con modalità analoghe a quelle definite per l'anno 2010.

Art. 6

(Disposizioni finali ed entrata in vigore)

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

Roma, 11^a DIC, 2010

IL MINISTRO